

# COMUNE DI ARCO

## Determinazione delle tariffe del tributo (TARI) - Anno 2022

### UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti	Tariffa parte fissa a mq.	Tariffa parte var. annua
1	0,416	44,280
2	0,489	79,700
3	0,546	97,410
4	0,593	101,840
5	0,640	128,400
6 o più	0,677	150,540

Il calcolo del dovuto per le utenze domestiche è effettuato individuando la riga interessata in base ai componenti del nucleo familiare e quindi moltiplicando i mq. dell'immobile per la parte fissa aggiungendo poi la parte variabile (es. appartamento con 3 componenti con superficie pari a mq. 100. La tariffa sarà ottenuta come segue: (100x0,546+97,41= 152,01)

### UTENZE NON DOMESTICHE

Cod. Ronchi	Categoria	Descrizione	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,613	0,743	1,356
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,393	0,473	0,866
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,549	0,662	1,211
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,805	0,974	1,779
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,585	0,705	1,290
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,466	0,570	1,036
7	A00	Alberghi con ristorante	1,097	1,818	2,915
8	AA0	Alberghi senza ristorante	0,988	1,200	2,188
9	X00	Casa di cura e riposo	1,143	1,381	2,524
10	XX0	Ospedali	1,180	1,426	2,606
11	Q00	Uffici e agenzie	0,979	1,682	2,661
12	U00	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,558	0,680	1,238
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,289	1,561	2,850
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,646	1,997	3,643
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,759	0,920	1,679
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	1,628	1,146	2,774
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,353	1,638	2,991
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,942	1,146	2,088
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,289	1,561	2,850
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,841	1,018	1,859
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,997	1,204	2,201
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,094	10,672	15,766
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	4,435	5,376	9,811
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	4,691	5,811	10,502
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,524	3,063	5,587
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,387	2,892	5,279
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	6,557	7,940	14,497
28	I00	Ipermercati di generi misti	2,506	3,034	5,540
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	6,328	7,673	14,001
30	DD0	Discoteche, night club	1,747	2,119	3,866

La tariffa, come per le utenze domestiche è formata da una parte fissa sommata ad una parte variabile derivanti dai costi sostenuti. Il calcolo si effettua moltiplicando la superficie per la tariffa indicata nella colonna "tariffa applicata".



*Comune della Città di Arco*

**PROVINCIA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26  
del CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore **19:30**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta Pubblica il

**CONSIGLIO COMUNALE**

sono presenti i signori:

1	ANDREASI GABRIELE	P	12	PALLAORO OSCAR	P
2	BERTAMINI CESARE	P	13	PARISI CHIARA	P
3	BETTA ALESSANDRO	P	14	PERINI UGO	P
4	BETTA TIZIANA	P	15	PINCELLI ANGIOLINO	P
5	BRESCIANI STEFANO	P	16	TAMBURINI FLAVIO	P
6	CATTOI NICOLA	P	17	TAMBURINI NICOLA	AG
7	FIORIO ARIANNA	P	18	TAMBURINI STEFANO	P
8	IOPPI DARIO	P	19	TREBO GUIDO	P
9	MAZZOLDI STEFANO	P	20	ULIVIERI TOMMASO	P
10	MIORI STEFANO	P	21	VILLI LUCIANO	P
11	MORANDI FERRUCCIO	P	22	ZAMPICCOLI ROBERTO	P

*PRESENTI: 21 ASSENTI: 1*

Assiste il Segretario generale dott. Giorgio Osele.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor **Flavio Tamburini**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.**

Relazione.

L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

La deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/Rif del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025.

Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il comma 683 della citata L. 147/2013 testualmente dispone che: "Il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia". Il comma 651 della stessa norma prescrive inoltre che: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158".

La disposizione sulla competenza del Consiglio comunale ad approvare le tariffe è coerente con quanto stabilito dal Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige che all'art. 49, al comma 3 lettera i) annovera "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote".

L'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, come convertito nella L. 25 febbraio 2022 n. 15, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Con deliberazione consiliare di data odierna, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2022-2025, il quale, ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti per l'annualità 2022, espone un costo complessivo del servizio pari ad € 2.589.547,00.

Spetta ora al Consiglio comunale la determinazione delle relative tariffe del tributo TARI, per l'anno 2022.

Per quanto attiene l'approvazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2022, si rammenta che soggetto passivo della TARI, ai sensi del comma 639, della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie.

Il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. I costi del servizio sono desunti dal Piano economico finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile e sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99.

Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle categorie previste dal citato D.P.R. 158/1999, entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

Il predetto decreto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud). Tali coefficienti sono stati determinati nel regolamento della TARI.

Al fine della determinazione e articolazione delle tariffe, occorre fare riferimento all'ammontare dei costi complessivi di cui al Piano Economico Finanziario 2022-2025 che, per l'annualità 2022, come visto in precedenza, ammonta a € 2.589.547,00, suddiviso fra costi variabili pari a € 1.480.597,23 e costi fissi pari a € 1.108.949,45.

Da tale importo viene tratta la somma di € 120.000,00 che è la quota dell'avanzo di amministrazione vincolato inserito a bilancio a parziale copertura dei costi del servizio. Tale importo rappresenta una quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato a seguito delle rendicontazioni degli anni pregressi delle gestioni del servizio RSU che hanno originato un saldo positivo fra entrate e spese del servizio. In tal modo si assolve al disposto normativo di rimborsare ai contribuenti tali eccedenze positive della gestione riducendo l'ammontare del fabbisogno tariffario, e conseguentemente le stesse tariffe (in questo caso per l'anno 2022).

Inoltre, l'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013 n. 147 prevede che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune". Lo stesso art. 17, comma 2 del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) prevede che "Per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore". Dall'importo sopraccitato viene quindi ulteriormente tratta la somma di € 100.000,00, la quale trova il relativo corrispettivo con entrate proprie dell'Ente.

Con tali correttivi, quindi, il fabbisogno finanziario da coprire con le tariffe viene ridotto a € 2.369.547,00, suddiviso fra costi variabili pari a € 1.354.801,23 e costi fissi pari a € 1.014.745,45.

Sempre per quanto concerne la determinazione delle tariffe del tributo, oltre al fabbisogno finanziario e agli altri parametri quali le superfici soggette al tributo, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, occorre tener conto della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del Regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste.

Allo scopo sono stati elaborati, con il supporto della società Gestel srl, i prospetti di determinazione delle tariffe per l'anno 2022 riassunti nel documento denominato "Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti (TARI) - anno 2022", nei quale sono indicate le modalità e i valori di calcolo delle tariffe del tributo nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile.

Nel Prospetto 1, oltre ai costi da coprire con la tariffa, come risultanti da Piano economico finanziario e suddivisi fra costi fissi e variabili, (questi ultimi al netto della somma di 220.000 euro sopra specificata), viene indicata l'incidenza percentuale dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 il quale prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. Tale percentuale viene fissata nel 52,50% per le utenze domestiche e nel 47,50% per le utenze non domestiche, come per il triennio precedente.

Nel Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), all'art. 10 comma 3 è stabilita la possibilità di prevedere una agevolazione per le utenze domestiche secondo quanto sancito dall'art. 4 del DPR 27/4/1999 n. 158. Per l'anno 2022 si propone di stabilire l'agevolazione pari a 4,50 punti percentuali, come per la precedente annualità. Con tale correttivo le percentuali di incidenza passano al 48,00% per le utenze domestiche e al 52,00% per quelle non domestiche.

Con tale correttivo il fabbisogno finanziario, arrotondato, da coprire con le tariffe domestiche ammonta ad € 1.137.224,00 mentre quello da coprire con le tariffe non domestiche a € 1.232.323,00.

Per il calcolo delle tariffe delle **utenze domestiche** (Prospetto 2), sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero di famiglie, scaglionato da 1 a 6 (e più) componenti e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste. Complessivamente, tra quota fissa e quota variabile, le tariffe per le utenze domestiche (come indicato nel Prospetto 1) mediamente aumentano dello 0,59% rispetto al 2021.

Per il calcolo delle tariffe delle **utenze non domestiche** (Prospetto 3) sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è provveduto ad estrapolare tutte le metrature delle singole categorie da assoggettare a tariffa. Complessivamente, tra quota fissa e quota variabile, le tariffe delle utenze non domestiche (come indicato nel Prospetto 1) aumentano mediamente dello 0,97% rispetto a quelle ordinarie del 2021.

Nel Prospetto 4 dell'elaborato sono riepilogate le tariffe del tributo nella loro articolazione, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

Visti ed esaminati dunque gli elaborati di calcolo del tributo, allegati alla presente quali parti sostanziali ed essenziali del presente provvedimento, dai quali si desumono le modalità di determinazione della tassa sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, come sopra chiarito.

Sottolineato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno,

*dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

premessi quanto sopra;

udita la relazione dell'Assessora Modena Francesca;

visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 28/07/2020;

visto che con deliberazione consiliare di data odierna, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2022-2025, il quale, ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti per l'annualità 2022, espone un costo complessivo del servizio pari ad € 2.589.547,00.

visti gli “*Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2022*”, predisposti con il supporto della società Gestel srl, costituito da quattro prospetti nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e un prospetto finale riportante le nuove tariffe;

vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

vista la deliberazione di ARERA n. 158 del 05/05/2020;

vista la nota IFEL di data 31/03/2022;

visto il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.;

visto il D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011 e ss.mm. e i principi contabili allegati al decreto stesso;

visto il decreto del Sindaco 39 di data 31 dicembre 2021 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2022;

visto il decreto del Sindaco 45 di data 23 febbraio 2022 con il quale è stato attribuito l'incarico della dirigenza dell'area finanziaria per l'anno 2022;

visto il "Regolamento interno per le adunanze del Consiglio comunale", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 31 marzo 2010 ed entrato in vigore in data 19 aprile 2010 e s.m. ed in particolare l'articolo 51 e 52;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

vista la deliberazione n. 4 di data 25 gennaio 2022, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022 – 2024 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2022 – 2024;

vista la deliberazione n. 11 di data 27 gennaio 2022, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022 – annualità 2022 – 2024;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A), sub. 1;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 2);

ad unanimità di voti favorevoli (n. 21) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l'anno 2022 e con decorrenza 1° gennaio 2022 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI):  
*utenze domestiche:*

<b>NUMERO COMPONENTI della famiglia</b>	<b>QUOTA FISSA al metro quadrato in euro</b>	<b>QUOTA VARIABILE annuale in euro</b>
1	<b>0,416</b>	<b>44,280</b>
2	<b>0,489</b>	<b>79,700</b>
3	<b>0,546</b>	<b>97,410</b>
4	<b>0,593</b>	<b>101,840</b>
5	<b>0,640</b>	<b>128,400</b>
6 o più	<b>0,677</b>	<b>150,540</b>

*utenze non domestiche:*

<b>Cod. Ronchi</b>	<b>Categoria</b>	<b>Descrizione Attività</b>	<b>Quota Fissa</b>	<b>Quota Variabile</b>	<b>Tariffa complessiva applicata</b>
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,613	0,743	<b>1,356</b>
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,393	0,473	<b>0,866</b>
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,549	0,662	<b>1,211</b>
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,805	0,974	<b>1,779</b>
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,585	0,705	<b>1,290</b>
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,466	0,570	<b>1,036</b>
7	A00	Alberghi con ristorante	1,097	1,818	<b>2,915</b>
8	AA0	Alberghi senza ristorante	0,988	1,200	<b>2,188</b>
9	X00	Case di cura e riposo	1,143	1,381	<b>2,524</b>
10	XX0	Ospedali	1,180	1,426	<b>2,606</b>
11	Q00	Uffici e agenzie	0,979	1,682	<b>2,661</b>
12	U00	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,558	0,680	<b>1,238</b>
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,289	1,561	<b>2,850</b>
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,646	1,997	<b>3,643</b>
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,759	0,920	<b>1,679</b>
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	1,628	1,146	<b>2,774</b>
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,353	1,638	<b>2,991</b>

18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,942	1,146	<b>2,088</b>
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,289	1,561	<b>2,850</b>
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,841	1,018	<b>1,859</b>
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,997	1,204	<b>2,201</b>
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,094	10,672	<b>15,766</b>
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	4,435	5,376	<b>9,811</b>
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	4,691	5,811	<b>10,502</b>
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,524	3,063	<b>5,587</b>
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,387	2,892	<b>5,279</b>
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	6,557	7,940	<b>14,497</b>
28	I00	Ipermercati di generi misti	2,506	3,034	<b>5,540</b>
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	6,328	7,673	<b>14,001</b>
30	DD0	Discoteche, night club	1,747	2,119	<b>3,866</b>

2. di dare atto che le tariffe del tributo di cui al precedente punto 1. garantiscono per l'anno 2022 l'integrale copertura dei costi del servizio in parola così come esplicitati nel Piano Economico Finanziario 2022-2025 che, al netto della somma pari ad € 120.000,00 della quota di avanzo di amministrazione vincolato inserito in bilancio e della somma pari ad € 100.000,00 attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune di cui alla variazione di bilancio approvata con deliberazione assunta in questa stessa seduta, ammontano ad € 2.369.547,00;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alto Garda e Ledro, ente gestore del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti e alla Gestel srl società incaricata della gestione della tariffa dei rifiuti;
4. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
5. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
  - opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**Flavio Tamburini**

(firmato digitalmente)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**dott. Giorgio Osele**

(firmato digitalmente)

---